

Messaggio

numero

8406

data

28 febbraio 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Rinnovo al Comune di Airolo della concessione all'utilizzazione delle acque dei riali Calcaccia, Madei, Ressia e Ravina e delle sorgenti Madei, Ressia e Ronchi per l'impianto idroelettrico Calcaccia, con Rapporto dell'impatto sull'ambiente, e approvazione della variante del Piano regolatore "Impianto idroelettrico Calcaccia"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il disegno di decreto legislativo inteso a rinnovare la concessione per l'utilizzazione delle acque di diversi gruppi sorgivi e dei riali Calcaccia, Madei, Ressia e Ravina, chiesta dal Comune di Airolo contestualmente all'approvazione della variante del Piano regolatore e accompagnata dal Rapporto dell'impatto sull'ambiente.

I. INTRODUZIONE

1. Richiesta di rinnovo di concessione

La richiesta di rinnovo della concessione fa seguito alla decisione del Gran Consiglio del 19 ottobre 2010 di respingere il messaggio governativo n. 5388 del 29 aprile 2003 con cui si chiedeva di far valere il diritto di riversione a favore dello Stato e di respingere la richiesta (preliminare) di rinnovo presentata dal Comune di Airolo con scritto del 7 aprile 2003. Parallelamente il Parlamento approvò la modifica della Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA) per rafforzare e fissare in legge il principio per cui lo Stato utilizza in proprio le acque per il tramite di AET, coerentemente con una politica energetica che vuole assicurare al Cantone un approvvigionamento rinnovabile, indigeno e sicuro a beneficio di tutta la popolazione del Cantone. Il rilascio di una nuova o rinnovo di concessione rappresenta oggi un'eccezione e ciò può avvenire solo a determinate condizioni previste con la modifica della LUA. In questo senso il Parlamento decise di richiedere la presentazione di un nuovo messaggio sulla base di una formale e completa richiesta del Comune di Airolo per il rinnovo della concessione Calcaccia a partire dalla scadenza del 9 maggio 2003 per 40 anni e nel rispetto delle condizioni indicate nel rapporto commissionale no. 5388R, i cui elementi principali sono qui di seguito succintamente rammentati.

- divieto di ogni tipo di trasferimento della concessione con la sola eccezione di un'eventuale trasformazione della forma giuridica del concessionario ritenuto che in quel caso la società dovrà essere detenuta al 100% da enti pubblici ticinesi e che, in caso di cessione anche solo parziale delle partecipazioni della società a terzi che non

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 18 cpv. 3 disegno LUA, la concessione verrebbe a cadere con riversione immediata degli impianti;

- obbligo per l'ente pubblico concessionario (Azienda municipalizzata) di usare l'energia nel suo comprensorio di gestore di rete;
- obbligo di cedere ad AET l'eventuale energia prodotta in esubero al costo di vendita praticato da AET ai distributori ticinesi;
- allegare alla domanda di concessione un contratto di collaborazione fra ente pubblico locale e AET, firmato e valido per la durata della richiesta di concessione, da discutere tra le parti a dipendenza delle esigenze di entrambi i contraenti, che stabilisca condizioni favorevoli di fornitura e ritiro dell'energia da parte di AET.

2. Coordinamento delle procedure

Con l'entrata in vigore della Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord; entrata in vigore il 1. gennaio 2007) si è voluta garantire un'applicazione coordinata delle varie norme che rientrano nelle competenze di diverse autorità. Nel caso in oggetto, con la citata legge vengono coordinate le procedure di rilascio della concessione (rinnovo) all'utilizzazione delle acque soggetta ad esame dell'impatto sull'ambiente e di approvazione della variante di Piano regolatore dedicata all'impianto idroelettrico.

In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 Lcoord la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale è la procedura di concessione ai sensi della legge sull'utilizzazione delle acque (LUA). In concreto, competente per il rilascio della concessione -e quindi per l'emanazione della decisione globale- è il Gran Consiglio.

Accanto alla procedura di approvazione globale ai sensi della legislazione cantonale citata è stata svolta la procedura di approvazione del piano di protezione e utilizzazione delle acque (PPUA) come definito dalla legge federale sulla protezione delle acque (LPAC in particolare art. 32 lett. c). Competente per l'approvazione di detta pianificazione è il Consiglio federale.

Conformemente al principio del coordinamento adottato, nel presente Messaggio vengono valutati congiuntamente e coordinati i preavvisi dei servizi cantonali e federali consultati.

II. PREMESSE DI ORDINE FORMALE

1. Documenti oggetto di decisione

Sono oggetto della presente richiesta di approvazione i seguenti atti.

Rinnovo di concessione:

- a) Rinnovo della concessione, Relazione tecnica generale (dicembre 2019);
- b) Rinnovo della concessione; Piani in formato ridotto A3 (ottobre 2019);
- c) Rapporto di impatto ambientale, Indagine principale (luglio 2020);
- d) Aggiornamento RIA, Valorizzazione reale "Riasc di Nante", Piano degli interventi (1:250, 10.03.2020);
- e) Piano di protezione e utilizzazione delle acque (PPUA) (aggiornamento gennaio 2022);

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

- f) Risanamento deflussi discontinui, Studio delle varianti e proposta di risanamento (dicembre 2016);
- g) Relazione idrogeologica (rev. 04.11.2019);
- h) Contratto di collaborazione tra il Comune di Airolò (AECA) e l'Azienda Elettrica Ticinese (febbraio 2022).

Variante del PR di Airolò "Impianto idroelettrico Calcaccia"

- i) Rapporto di pianificazione (luglio 2020);
- j) Piano delle zone (1:2'500, luglio 2020);
- k) Piano dell'urbanizzazione (1:2'500, luglio 2020);
- l) Modifiche del Regolamento edilizio (luglio 2020).

Il Comune ha presentato il PR in forma di elaborati grafici cartacei e in forma di geodato. Dal loro esame, risulta che i piani presentati soddisfano i requisiti essenziali di scala, qualità e chiarezza (art. 26 cpv. 3 RLST) mentre i geodati soddisfano i requisiti stabiliti dal modello della Confederazione (artt. 1 cpv. 1, 8 e allegato 1, dell'Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008, OGI, RS 510.620).

2. Passi procedurali

- a) In data 31 luglio 2013, il Municipio di Airolò ha inoltrato all'Ufficio dell'energia del DFE la documentazione preliminare della richiesta di rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque dell'impianto idroelettrico della Calcaccia, comprensiva di una relazione tecnica generale e dell'indagine preliminare per il Rapporto d'impatto ambientale, sulla quale la Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) in qualità di Servizio cantonale per la protezione dell'ambiente si è espressa il 24 marzo 2014 e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il 2 luglio 2014.
- b) In data 21 dicembre 2015, il Municipio di Airolò ha sottoposto il progetto di variante del PR concernente l'Impianto idroelettrico Calcaccia, comprensivo del progetto di RIA, al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LST, sul cui merito il Dipartimento si è espresso il 30 settembre 2016 allegando il preavviso SPAAS del 13 settembre 2016 sul progetto di RIA.
- c) La variante in oggetto è stata posta in consultazione dal 6 aprile al 15 maggio 2018 (art. 7 RLST), con il deposito atti presso la cancelleria comunale. Entro il termine fissato al Municipio non sono pervenute osservazioni.
- d) La variante è stata sottoposta al Legislativo comunale con messaggio municipale n. 5501 dell'8 febbraio 2021, unitamente all'esame preliminare (art. 36 cpv. 1 RLST). Le Commissioni delle Petizioni, della Gestione e delle Opere pubbliche hanno trasmesso il loro rapporto al Consiglio comunale che, nella seduta del 12 aprile 2021, ha adottato la variante di PR (art. 27 cpv. 1 LST).
- e) In seguito all'adozione, la pubblicazione della decisione del Consiglio comunale sulla variante di PR è stata pubblicata dal 13 aprile 2021 conformemente all'art. 187 LOC, a cui non è seguito nessun ricorso né è stato presentato un referendum.

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

- f) In data 8 luglio 2021 il Municipio di Airolo ha inoltrato formale richiesta all'Ufficio dell'energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia per il rinnovo della concessione per l'impianto idroelettrico Calcaccia e l'approvazione della relativa variante di PR, in modo che possano essere trattate secondo i principi del coordinamento delle procedure previsto dalla Lcoord.
- g) La pubblicazione della domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche coordinata con la variante di PR relative all'impianto idroelettrico Calcaccia, con Rapporto dell'impatto sull'ambiente, è stata regolarmente annunciata a cura del Dipartimento delle finanze e dell'economia - Ufficio dell'energia (art. 6 cpv. 2 Lcoord e art. 1 RUA) sul Foglio ufficiale n. 137 del 6 agosto 2021, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale di Airolo dal 16 agosto al 15 settembre 2021. Al Consiglio di Stato non è pervenuta alcuna osservazione relativa alla richiesta di concessione né agli atti di variante di PR.
- h) La SPAAS e UFAM si sono espressi sul RIA con preavviso del 4 marzo 2022, rispettivamente del 25 maggio 2022.
- i) In data 13 luglio 2022, con RG n. 3619, il Consiglio di Stato ha istituito il piano di protezione e di utilizzazione ai sensi dell'art. 32 lett. c LPAc e lo stesso giorno lo ha sottoposto al Consiglio federale per l'approvazione di sua competenza, avvenuta il 3 marzo 2023.

III. CONSIDERAZIONI DI MERITO

1. Coordinamento con la politica federale e cantonale in materia energetica

Si richiama qui la politica federale e cantonale in materia di energia ed i chiari e rinnovati orientamenti verso la promozione dell'uso di fonti energetiche indigene e rinnovabili tramite una serie di misure atte anche alla promozione dell'utilizzazione della forza idrica per la produzione di elettricità. Nel 2011 la Confederazione ha deciso di progressivamente abbandonare il nucleare e da quel momento è apparso necessario sostenere con ancora maggiore incisività la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in particolare, per quanto riguarda il Ticino, l'idroelettrico. Sulla base della nuova legge federale sull'energia entrata in vigore nel 2018, che prevede lo sviluppo della produzione nazionale di elettricità di origine idrica di almeno 37'400 GWh entro il 2035, le rinnovate Prospettive energetiche 2050+ della Confederazione prevedono un approvvigionamento energetico nel 2050 costituito quasi interamente da energia rinnovabile prodotta a livello nazionale, con l'obiettivo di diventare un Paese neutrale sotto il profilo climatico ("saldo netto pari a zero"). Il 29 settembre 2023 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, che comprende la revisione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico. Constatata la forte e tempestiva esigenza di potenziamento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, per il settore idroelettrico la nuova legge contempla l'obiettivo di potenziamento al 2035 di 37'900 GWh, con l'ulteriore obiettivo per il 2050 di 39'200 GWh.

L'affidamento della Confederazione alla produzione idroelettrica nell'ambito dei lavori legati alla sicurezza dell'approvvigionamento compatibile con la salvaguardia del clima va dunque sempre più rafforzandosi.

I Programmi di legislatura cantonale 2019-2023 e successivo 2024-2027 riprendono questo indirizzo programmatico nazionale stabilendo la necessità di valorizzare il settore idroelettrico ticinese in particolare tramite la creazione di condizioni quadro per consolidare e ottimizzare le produzioni esistenti. Questo anche nell'ottica di garantire la sicurezza di approvvigionamento tramite una maggiore produzione indigena (anche invernale) e, di conseguenza, una minore dipendenza dall'estero, valorizzando anche la produzione cantonale e mantenendo le competenze e il valore aggiunto in Ticino e nelle zone periferiche. In quest'ottica l'innalzamento delle dighe esistenti, aumentando il volume d'acqua accumulabile, permetterà una maggiore produzione idroelettrica rinnovabile, specie in inverno. Nella tavola rotonda istituita da Berna per identificare una prima serie di impianti che potrebbero entrare in una logica di potenziamento tra i 15 progetti che a livello federale sono riconosciuti come prioritari figura la diga del Sambuco. Con i recenti avvenimenti a livello internazionale tale visione appare viepiù lungimirante e imprescindibile.

La politica energetica cantonale esposta nel Piano energetico cantonale (PEC), approvato dal Gran Consiglio a fine 2013 e in fase di aggiornamento tramite il nuovo Piano energetico e climatico cantonale (PECC) posto in consultazione dal 1° febbraio al 30 aprile 2023 e attualmente in fase di elaborazione definitiva, deve essere in grado di integrare e di coordinare obiettivi di sviluppo economico e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica. La sua finalità è una politica energetica coordinata e dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO₂ e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

Nei propri indirizzi operativi il documento preconizza segnatamente il mantenimento degli impianti idroelettrici esistenti sul territorio, evidenzia la necessità di pianificare l'ammodernamento di quelli di proprietà diretta o indiretta dell'AET e di procedere con le riversioni dei grandi impianti idroelettrici privati presenti sul territorio cantonale alla scadenza delle concessioni.

2. Verifica da parte delle istanze preposte del Cantone e della Confederazione

La domanda di concessione e il RIA sono stati sottoposti ai servizi cantonali interessati e, in data 9 marzo 2022, agli uffici federali competenti per presa di posizione. In particolare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato chiesto di esprimersi sulle portate di dotazione ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e sulla proposta di Piano di protezione e di utilizzazione delle acque (PPUA) ai sensi dell'art. 32 lett. c LPAC, e di effettuare una valutazione sommaria del Rapporto dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA). All'Ufficio federale dell'energia (UFE) è stato chiesto un esame ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF). L'UFAM concorda con le misure di compensazione ecologiche-acquatiche previste per il rinnovo di concessione relative al PPUA e al risanamento dei deflussi minimi e sostiene la valutazione, le osservazioni e precisazioni dei servizi cantonali con alcune proposte

complementari, che sono state riprese nella presente proposta di decisione come meglio precisato in seguito.

L'UFE conferma l'importanza particolare che lo sviluppo delle forze idriche riveste nell'applicazione della politica energetica del Consiglio federale e richiama, oltre gli obiettivi della Strategia energetica 2050, quelli delle rinnovate Prospettive energetiche 2050+. L'Ufficio federale rileva in particolare che è previsto di ancorare nella LEnE l'obiettivo per l'espansione dell'energia idrica a (a quel momento) 38'600 GWh nell'anno 2050.

Il rinnovo di concessione permette di mantenere in funzione l'impianto idroelettrico della Calcaccia che contribuisce, nonostante la prevista perdita annuale di produzione di quasi 1 GWh così come approvata dal Consiglio federale (che corrisponde ad una diminuzione del 6.8% rispetto all'attuale produzione media annuale), al conseguimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e rappresenta una misura razionale ai sensi all'art. 5 LUF1.

Nell'ambito della procedura pianificatoria, analogamente a quanto avvenuto con l'esame preliminare, il Dipartimento del territorio - per il tramite della Sezione dello sviluppo territoriale - ha curato il coordinamento delle osservazioni sugli atti pianificatori da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale e ha formulato all'autorità preposta allo svolgimento della procedura direttrice (Ufficio dell'energia del DFE) la proposta delle modalità di approvazione della variante di PR.

3. Aspetti relativi alla concessione e all'utilizzazione delle acque

3.1. Dati caratteristici dell'impianto e richiesta di rinnovo di concessione

L'impianto idroelettrico della Calcaccia è stato completamente rinnovato in due tappe, realizzate nel biennio 1974/75 rispettivamente 1986/87 e che hanno interessato:

- la sistemazione delle opere di presa delle sorgenti Ressia e Madei e la loro adduzione al bacino di compenso;
- la captazione del torrente Calcaccia;
- l'aumento di capacità del bacino di compenso;
- l'ampliamento e l'ammodernamento della centrale con la sostituzione delle installazioni elettriche ed elettromeccaniche (aumento della potenza installata da 0.7 a 3.7 MW).

L'impianto può così sfruttare un bacino imbrifero complessivo di 8.1 km², con una portata nominale di 1'000 l/s. La produzione media attuale raggiunge i 14.3 GWh/a all'incirca, di cui circa un terzo durante il periodo invernale.

L'impianto della Calcaccia comprende gli elementi principali seguenti:

- opera di presa sul torrente Calcaccia (altitudine 1'497.7 m s.m.),
- opere di presa minori (captazioni in località Carbonèra, sorgenti Madei, captazioni sui riali Ressia e Ravina e sorgente Ronchi) convoglianti nel bacino Segna,
- dissabbiatore Camperitt,
- condotte di adduzione,

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

- bacino di compenso Segna (volume d'invaso 11'300 m³),
- condotta forzata (lunghezza 1'100 m, salto 414)
- centrale Laùnc (Calcaccia, altitudine 1'064.63 m s.m.) composta da due gruppi ciascuno dotato di una turbina Pelton a due getti con asse orizzontale, generatore e trasformatore.
- canali di scarico della centrale nel Riale Riasc di Nante.

Le caratteristiche principali attuali sono le seguenti:

- quota invaso massimo bacino Segna	1'478.65	m.s.m.
- quota centrale	1'064.63	m.s.m.
- quota restituzione	1'061.20	m.s.m.
- portata di dimensionamento Q_d	1'035	l/s
- deflusso residuale minimo riale Calcaccia	(in inverno) 40	l/s
	(in estate) 60	l/s
- produzione media di energia (2009-2018)	14.26	mio kWh
- <i>Gruppo 1</i>		
Turbina Pelton a 2 getti		
▪ potenza nominale P_{T1}	2'200	kW
▪ portata nominale Q_{T1}	0.650	m ³ /s
▪ velocità di rotazione	1'000	giri/minuto
Generatore		
▪ potenza nominale P_{G1}	2'800	kVA
▪ velocità di rotazione	1'000	giri/minuto
▪ tensione	5'200	V
- <i>Gruppo 2</i>		
Turbina Pelton a 2 getti		
▪ potenza nominale P_{T2}	1'360	kW
▪ portata nominale Q_{T2}	0.385	m ³ /s
▪ velocità di rotazione	1'500	giri/minuto
Generatore		
▪ potenza nominale P_G	1'400	kVA
▪ velocità di rotazione n_T	1'500	giri/minuto
▪ tensione	400	V
- Condotta forzata		
▪ diametro DN	600	mm
▪ lunghezza	3180	m

La domanda di rinnovo della concessione non prevede nessuna modifica tecnica dell'impianto volta al suo potenziamento, mentre prevede l'applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali e il risanamento dei deflussi discontinui secondo la vigente LPac e relativa ordinanza (OPac). Si tratterà sostanzialmente di progettare le necessarie modifiche alle opere di presa (rilascio e controllo dei deflussi minimi), mentre la posa di una condotta interrata tra la centrale e il fiume Ticino (risanamento dei deflussi discontinui) è già avvenuta sulla base di un'autorizzazione anticipata dei lavori come descritto più sotto. L'applicazione dei dispositivi LPac condurrà chiaramente ad una diminuzione della

produzione dell'impianto idroelettrico esistente. Nello specifico con l'adozione del Piano di protezione e utilizzazione delle acque (PPUA), di cui si dirà nel prossimo capitolo, la diminuzione media delle perdite di energia si assesterà attorno ad 1 GWh/anno, che corrisponde ad una diminuzione del 6.8% rispetto all'attuale produzione media annuale.

Infine per quanto concerne la durata della concessione occorre ricordare che la LUA prevede una durata massima della concessione di 40 anni. Tuttavia come indicato esplicitamente nelle conclusioni del rapporto n. 5531R del 5 ottobre 2010 dell'allora Commissione speciale energia del Gran Consiglio, tale durata va misurata a partire dalla scadenza della precedente concessione e quindi retroattivamente a partire dal 10 maggio 2003 e fino al 9 maggio 2043. Da notare comunque che dalla data di scadenza della precedente concessione l'impianto è rimasto in esercizio fino ad oggi ed ha potuto sfruttare ininterrottamente le acque secondo le condizioni della precedente concessione del 4 novembre 1974.

3.2. Valutazione degli aspetti ambientali

Giusta l'art. 10a della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

L'impianto della Calcaccia è sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente secondo la cifra 21.3 (centrale idroelettrica a bacino di accumulazione di più di 3 MW) dell'Allegato OEIA, nell'ambito della procedura per il rilascio della nuova concessione. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OEIA, l'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale), nel presente caso il Gran Consiglio.

Il Rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (RIA), allestito dal richiedente (art. 7 OEIA) è presentato insieme alla richiesta di concessione per l'utilizzazione di acque di superficie. Il Gran Consiglio effettua l'esame di impatto sull'ambiente contestualmente al rilascio della concessione. L'autorità decisionale svolge l'esame fondandosi, fra l'altro, sulla valutazione del RIA da parte del servizio della protezione dell'ambiente (art. 17 OEIA). Questo servizio è costituito, nel nostro Cantone, dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS; cfr. art. 42 LPAmb e art. 3 del Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, RLaLPAmb), che raccoglie altresì le valutazioni dei servizi specialistici. Il RIA di concessione si occupa essenzialmente degli impatti sull'ambiente e delle misure di mitigazione e compensazione riguardanti il risanamento dell'impianto esistente. La valutazione della SPAAS è allegata al presente Messaggio.

Le acque sfruttate dall'impianto Calcaccia provengono da diversi gruppi sorgivi (Madei, Ressia e Ronchi) e corsi d'acqua (Calcaccia, Ravina, Segna e riali Carbonèra).

Questi prelievi sono oggetto di risanamento dei deflussi residuali nell'ambito della presente procedura di rinnovo di concessione, secondo un Piano di protezione e utilizzazione delle acque (PPUA) quale deroga prevista dall'art. 32 lett. c della LPAc. Il PPUA prevede una protezione accresciuta del torrente Calcaccia a fronte di un utilizzo accresciuto delle

sorgenti. Tale principio è accolto favorevolmente da tutti i servizi, che confermano la priorità di assegnare rilasci alla Calcaccia (corso d'acqua non permanente al punto di prelievo e che come tale potrebbe rimanere privo di dotazione) in virtù dei miglioramenti idrologici ed ecologici prevedibili lungo la tratta permanente e piscicola più a valle nonché quelli paesaggistici conseguibili presso le cascate presenti lungo la parte terminale del torrente. Sulla base delle valutazioni e ulteriori richieste di approfondimenti da parte dei Servizi il PPUA è stato aggiornato e completato (Aggiornamento gennaio 2022) includendo segnatamente il rilascio di un deflusso minimo nel torrente Ressia durante tutto l'anno e modulato stagionalmente, in grado di soddisfare obiettivi biologici in virtù del carattere permanente del corso d'acqua e del suo potenziale ecologico. Tale scenario è condiviso da tutti i servizi.

Inoltre il PPUA comprende misure ambientali aggiuntive di sistemazione e rinaturazione di due tratte di corsi d'acqua sul fondovalle (Calcaccia e braccio laterale del fiume Ticino).

In definitiva, sulla base della valutazione dei servizi cantonali e integrando le ulteriori osservazioni di UFAM, in data 13 luglio 2022 il Consiglio di Stato ha adottato e sottoposto al Consiglio federale il PPUA che prevede sostanzialmente:

- un'utilizzazione accresciuta tramite prelievo totale delle sorgenti Madei e del troppo pieno della sorgente Ronchi e il prelievo della sorgente Ressia vincolato alla garanzia di un deflusso minimo, in deroga all'art. 31 LPAC, di 20 l/s dal 1° maggio al 30 settembre e di 10 l/s dal 1° ottobre al 30 aprile,
- una protezione accresciuta del torrente Calcaccia tramite dotazione pari al 20% della portata affluente (con minimo 35 l/s) dal 1° maggio al 30 settembre, l'attivazione del braccio laterale della Calcaccia sul piano e la riattivazione di un braccio laterale del fiume Ticino presso lo sbocco della Calcaccia.

Il piano di protezione e utilizzazione si integra e coordina con le misure ambientali previste dal RIA, con le modifiche e precisazioni formulate dalla SPAAS e da UFAM (per i dettagli si rimanda al preavviso SPAAS, alla RG n. 3619 del 13 luglio 2022 e all'approvazione da parte del Consiglio federale del 3 marzo 2023, allegati).

Con questi presupposti l'applicazione della LPAC al rinnovo della concessione determina una perdita di produzione media di ca. 1GWh/anno, corrispondente al 6.8% della produzione totale. A questa perdita si somma quella per la rinuncia delle sorgenti Carbonèra (misura in base alla legge sulla protezione della natura e del paesaggio LPN, in quanto il loro prelievo pregiudica un biotopo degno di protezione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1bis LPN e il pregiudizio risulta risanabile), per una perdita di produzione totale di ca. l'8.1%. Considerata la situazione e le caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, il Consiglio di Stato ritiene che il bilancio legato al PPUA sia in definitiva equo e sostenibile, oltre che rispettoso dei principi della LPAC. La proposta permette di conservare una tutela sufficiente e continua al torrente Ressia introdotta con l'ultimo aggiornamento del documento. Questa soluzione bilancia le esigenze di tutela dei piccoli torrenti a fronte dei cambiamenti climatici in corso, che ne intaccheranno il deflusso e la freschezza delle acque, ma pure le esigenze legate all'approvvigionamento energetico cantonale, in particolare riferito alla produzione di energia rinnovabile e locale in un impianto già esistente.

Prima dell'intervento anticipato di restituzione delle acque turbinate nel fiume Ticino (con autorizzazione di avvio anticipato dei lavori del 19 settembre 2017 da parte dell'UFAM), le stesse venivano fatte confluire nel torrente Riasc, generando deflussi discontinui, e confluendo successivamente nel Calcaccia. Il risanamento in questo ambito (art. 39a

LPac) è già stato realizzato tramite un bypass in condotta contestualmente alla posa delle condotte legate all'impianto di smaltimento acque (SABA) dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

I corsi d'acqua Calcaccia e Segna non sono soggetti ad obbligo di risanamento del bilancio in materiale detritico (art. 43a LPac).

In conclusione, la SPAAS formula un preavviso positivo riguardo all'EIA per il rinnovo della concessione all'utilizzo delle acque nell'impianto Calcaccia e per l'approvazione della variante di PR coordinata. Il preavviso è vincolato alla realizzazione delle misure specifiche elencate nel RIA (cap. 7.5) e alle seguenti condizioni da vincolare nel Decreto legislativo relativo al rinnovo della concessione, così integrate anche in base alle richieste espresse da UFAM:

- Misura AQ1: a valle della presa Camperitt sulla Calcaccia deve essere rilasciato costantemente il 20% della portata affluente durante il periodo estivo (maggio-settembre) con garanzia di un rilascio minimo plafonato a 35 l/sec. Subordinatamente, in caso di problemi, la dotazione mensile della Calcaccia alla presa Camperitt dovrà corrispondere al 20% della portata affluente, definita in collaborazione con i servizi tecnici cantonali e tenuto conto di un'adeguata messa in opera e controllo tecnico. La dotazione dinamica deve essere sempre privilegiata rispetto alla definizione di valori di rilascio. In tal caso tuttavia, per la loro definizione si dovranno quantificare e escludere dal calcolo dei volumi medi mensili i periodi di sfioro e di portata affluente inferiore a 35 l/s, in modo da non far coincidere questa variante alternativa con una dotazione de-facto inferiore a quella percentuale.
- Misura AQ1: nel torrente Ressia (alimentato dall'omonima sorgente) dovrà essere garantito un deflusso minimo dinamico annuale, con un deflusso costante pari a 20 l/s durante il periodo estivo (maggio-settembre) e 10 l/s durante il periodo invernale (ottobre-aprile), come riportato nello scenario 4 descritto nel Piano di protezione e utilizzazione delle acque (aggiornamento 2022).
- Misura NA4: contrariamente a quanto previsto dal RIA si chiede lo stralcio, nel computo del bilancio ecologico, degli interventi di gestione del bosco (tagli e diradi selettivi a favore dello sviluppo di essenze golenali). In sostituzione a tali interventi si chiede di prolungare la riqualfica della zona golenale del Riasc di Nante anche all'esterno del perimetro inventariato, coordinandosi con gli interventi di rivitalizzazione previsti dalla misura NA3 (rivitalizzazione Riasc di Nante).
- La domanda di costruzione per la realizzazione delle misure di compenso FL1 e NA1-NA4 dovrà essere presentata al più tardi entro due anni dalla crescita in giudicato della nuova concessione. Gli interventi dovranno essere realizzati prima possibile e al più tardi entro cinque anni dalla crescita in giudicato della nuova concessione.

Come indicato nella decisione federale di approvazione del PPUA, il prossimo aggiornamento della pianificazione strategica della rivitalizzazione dei corsi d'acqua¹ includerà ulteriori tratti equivalenti di corsi d'acqua della stessa lunghezza per le misure compensative previste dalle misure NA1 (riattivazione di un braccio laterale della Calcaccia di ca. 60 m) e NA2 (riattivazione di un braccio laterale del fiume Ticino di ca. 350 nel comparto di confluenza con la Calcaccia).

¹ <https://www4.ti.ch/dt/dc/uca/temi/corsi-dacqua/gestione-delle-acque/premunizione-e-rivitalizzazione/pianificazioni-rinaturazione-delle-acque/pianificazione-rivitalizzazioni>

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

Le misure che richiedono un'autorizzazione ai sensi della legge edilizia cantonale dovranno essere accompagnate da un RIA edilizio che dovrà integrare le seguenti richieste d'approfondimento:

- La progettazione definitiva degli interventi di riattivazione del braccio laterale della Calcaccia (misura NA1) dovranno chiarire e descrivere le modalità di riapertura del paleoalveo a partire da portate significative, senza compromettere il carattere permanente o la funzionalità ecologica della Calcaccia durante i periodi di magra. Dovrà essere fatto tutto il possibile per evitare che tale riapertura abbia carattere non permanente. Se ciò non fosse possibile durante alcuni scenari di siccità estrema dovranno essere prese delle misure adeguate, in fase progettuale e/o gestionale, per minimizzare il rischio di spiaggiamento di pesci e macroinvertebrati durante eventuali messe a secco del braccio laterale.
- La progettazione definitiva degli interventi di riattivazione della zona golenale del fiume Ticino (misura NA2) dovrà chiarire la modalità di riconnessione affinché sia garantito il raggiungimento degli obiettivi ecologici e idraulici.
- La riqualifica morfologica del Riasc di Nante dovrà utilizzare interamente lo spazio riservato alle acque definito dal PR.
- Le misure di compenso FL1 e NA1-NA4 dovranno essere approfondite con un progetto di dettaglio coinvolgendo i servizi tecnici cantonali.

Tenuto conto di tutto quanto precede i dati principali dell'impianto con la nuova concessione saranno i seguenti:

- | | |
|---|-------------------------|
| - deflusso residuale minimo (art. 32 lett. b e 33 LPAc) | |
| ◦ torrente Calcaccia (magg-sett) | 20% Q ma min. 35 l/s |
| ◦ torrente Ressia (ott-apr / magg-sett) | 10/20 l/s |
| - volume medio d'acqua utilizzabile | 13.3 mio m ³ |
| - portata media utilizzabile | 422 l/s |
| - potenza media lorda | 1'800 kW |
| - produzione media di energia | 13.1 mio kWh |

4. Aspetti relativi alla variante di Piano regolatore

4.1. Contenuto della variante

Il Comune dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato in data 11 aprile 1989 con risoluzione governativa n. 2534. Lo stesso è stato in seguito oggetto di numerose varianti tra cui l'aggiornamento completo del Piano del paesaggio (RG n. 5611 del 10 novembre 2010), l'introduzione dei Piani particolareggiati del Passo San Gottardo PP-SG (RG n. 5823 del 17 dicembre 2014) e del Centro Nazionale di Freestyle PP-NLZ (RG n. 915 del 19 febbraio 2020), e l'adeguamento formale alla rinnovata Legge sullo sviluppo territoriale (LST) (RG n. 1319 del 16 marzo 2022).

Il PR vigente definisce già una zona per scopi pubblici dedicata alla centrale della Calcaccia (AP 18). La variante oggetto della presente procedura riguarda l'introduzione nel PR dei seguenti ulteriori elementi legati all'impianto idroelettrico:

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

Piano delle zone:

- AP 18.2 Bacino di compenso Segna (esistente)
- AP 18.3 Opere di presa e di captazione (esistenti)

Piano dell'urbanizzazione:

- Condotte d'acqua e per la produzione elettrica (condotte di adduzione, condotta forzata, condotta di rilascio delle acque turbinate nel fiume Ticino)
- Strada di servizio (tratta Nante-Segna-Camperitt).

Inoltre, per il tramite della presente procedura, il Comune ha definito lo spazio riservato alle acque nel comparto fra Segna e Camperitt (tratti dei riali Calcaccia, Ravina, Segna e Rèssia), completando quanto già istituito per il fondovalle nell'ambito delle Varianti 2018, approvate dal Consiglio di Stato con RG 1319 del 16 marzo 2022.

4.2. Conformità con la pianificazione superiore

Il Piano direttore cantonale (PD), in particolare nella scheda V3 Energia (dato acquisito), afferma il principio di una produzione di energia efficiente e diversificata per la quale assegna grande importanza allo sfruttamento della forza idrica.

Tra le misure volte ad ottimizzare la produzione di energia idroelettrica la scheda dispone di evitare, alla scadenza delle concessioni, la chiusura di impianti esistenti da diversi decenni. Il progetto in parola risponde in effetti a questi auspici.

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha approvato le schede di PD che danno seguito alla modifica di cui sopra, in particolare la R1 "Modello territoriale cantonale", la R6 "Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili" e la R10 "Qualità degli insediamenti". Le zone per scopi pubblici previste in questa sede (Bacino di compenso Segna e Opere di presa e di captazione) sono al servizio di opere di supporto all'impianto idroelettrico, o superfici necessarie nell'ambito di interventi di manutenzione. Esse sono ascrivibili a zone speciali designate fuori dalle zone edificabili, necessarie al funzionamento dell'impianto idroelettrico. Quali zone speciali ai sensi dell'art. 18 Legge federale pianificazione del territorio (LPT) destinate a rispondere a dei bisogni specifici fuori zona edificabile, queste zone sono imposte dalla loro destinazione nel luogo previsto dal piano regolatore e sono soggette al regime del fuori zona.

4.3. Considerazioni nel merito della proposta pianificatoria

La definizione della nuova zona per scopi pubblici AP 18.2 concernente il bacino Segna comprende anche un'area di 1'665 mq proposta come sovrapposta alla zona agricola (denominata AP 18.2.11), in quanto occupata temporaneamente solo in casi di manutenzione straordinaria. Tuttavia, la delimitazione di zona per scopi pubblici non può sovrapporsi a territorio con idoneità agricola senza prevederne il necessario compenso ai sensi della Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr).

La Sezione dell'agricoltura ha verificato i parametri applicabili all'area interessata dalla quantificazione del contributo pecuniario e ne ha definito un valore di reddito agricolo di 0.195 CHF/mq (Guida federale per la stima del valore di reddito agricolo entrata in vigore il 1° aprile 2018).

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

La Sezione dello sviluppo territoriale ha provveduto dal canto suo al controllo degli altri parametri che concorrono al calcolo del contributo pecuniario (art. 3 LTAgr), ha verificato il calcolo e ha proposto allo scrivente Consiglio, tramite il Dipartimento del territorio, il seguente risultato.

a) I fattori che concorrono al calcolo del contributo sono stati accertati come segue:

Località Segna; fmn 2740

- superficie sottratta alla ZA	mq	1'665
- valore di reddito agricolo	CHF/mq	0.195
- valore commerciale o di transazione	CHF /mq	<100
- coefficiente secondo art. 3 RLTAgr		30

b) Calcolo del contributo


	Identificazione fondi	A Superficie mq	B Valore di reddito agricolo CHF/mq	C Coefficiente art. 3 RLTAgr	Contributo parziale AxBxC CHF	Contributo pecuniario CHF
Riduzioni	2740	1665	0.20	30	9'740	
Tot. riduzioni		1665			9'740	9'740
Contributo pecuniario (art. 3 cpv 1 RLTAgr)						9'740
Aliquota di riduzione (art. 3 cpv 2 RLTAgr)						15%
Riduzione in funzione della forza finanziaria (art. 3 cpv 2 RLTAgr)						-1'461
Contributo pecuniario netto						8'279

Nell'ambito della procedura pianificatoria il Comune non ha stanziato il relativo contributo pecuniario, che resta nondimeno nelle competenze del Municipio.

Su queste basi il Consiglio di Stato propone di imporre al Municipio di Airolo il pagamento del contributo finanziario sostitutivo per sottrazione di territorio agricolo pari a 8'279.- CHF.

A norma dell'art. 4 RLTAgr il Comune ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale (bonifiche) nel termine di tre anni dalla decisione di imposizione.

Il Piano delle zone è modificato stralciando la zona agricola sovrapposta alla zona per scopi pubblici AP 18.2.11; l'area è integrata a tutti gli effetti nella zona per scopi pubblici.



Stralcio della zona
agricola
sovrapposta e
attribuzione univoca
alla zona per scopi
pubblici AP 18.2

La definizione del nuovo spazio riservato alle acque è stata trattata in modo corretto nella variante di PR.

Per quanto riguarda i temi della conservazione del bosco, della tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e della mobilità i servizi non hanno formulato osservazioni particolari in merito alla proposta pianificatoria.

IV. OSSERVAZIONI RIENTRATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INCARTO

Durante il periodo previsto dalla pubblicazione degli atti di concessione e pianificatori, coordinati dalla pubblicazione della domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche, non è stata presentata alcuna osservazione al progetto.

V. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale beneficio per il Cantone un introito di CHF 316'800.-, quale tassa unica di concessione (2 volte il canone d'acqua annuo) per il periodo di validità della concessione.

Inoltre, in base alla Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFIS RS 721.80) per gli impianti idraulici con una potenza lorda compresa fra 1 e 2 MW, conformemente all'art.49 cpv. 4 l'aliquota massima applicabile e calcolata linearmente è pari a: $(800\text{kW}/1000\text{kW} * 110 \text{ CHF./kW} = 88 \text{ CHF./kW})$.

Sulla base della potenza lorda media dell'impianto Calcaccia di 1'800 kW e dell'aliquota massima di 110.- CHF./kW che, come summenzionato, proporzionalmente corrisponde a 88 CHF./kW, il Cantone quale introito annuo per il canone d'acqua, percepirà CHF 158'400.- a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del presente decreto legislativo.

A seguito della pubblicazione degli avvisi sui quotidiani da parte dell'Ufficio dell'energia degli atti relativi alla modifica del Piano Regolatore, il Comune di Airolo è tenuto al pagamento di una tassa amministrativa per spese varie di cancelleria (pubblicazione sui quotidiani, ecc...) di CHF 4'500. -.

Gli importi indicati sopra saranno contabilizzati a favore del CRB 913 Ufficio energia, conto 41200001. Per contro il rilascio della concessione non è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore dello Stato di un'indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti ai sensi dell'articolo 18 cpv. 6 della LUA. L'introduzione di questo dispositivo è avvenuto nella stessa seduta del Gran Consiglio in cui si decise di rinunciare alla riversione e la sua entrata in vigore avvenne il 1° gennaio 2011. Pertanto già solo per una evidente questione cronologica, in quanto la richiesta di rinnovo di concessione è stata inoltrata anni prima rispetto alla modifica della LUA, ma anche per la mancanza di una chiara indicazione in tal senso da parte del Parlamento, il summenzionato dispositivo che impone un'indennità per la rinuncia del diritto di riversione non può essere applicato.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla variante di Piano regolatore il risultante contributo finanziario sostitutivo per sottrazione di territorio agricolo, come risulta nel capitolo specifico, è fissato in CHF 8'279.-. Questo importo sarà invece contabilizzato a favore del conto 200.90.20 "Deposito per acquisto aree agricole" della Sezione dell'agricoltura.

VI. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

Il rilascio al Comune di Airolo di una nuova concessione per l'impianto idroelettrico Calcaccia è coerente con il Programma di legislatura. In particolare, per la produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili l'obiettivo è quello di valorizzare e di ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica.

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone.

VII. CONCLUSIONI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato

- tenuto conto della decisione del Gran Consiglio del 19 ottobre 2010 di non far valere il diritto di riversione a favore dello Stato e di richiedere la presentazione di un nuovo messaggio per il rinnovo della concessione in ottemperanza alle condizioni espresse nel capitolo 8 del Rapporto della Commissione speciale energia n. 5388R del 5 ottobre 2010;
- preso atto della richiesta di rinnovo della Concessione e della richiesta coordinata di approvazione della variante del PR del comunale presentate dal Comune di Airolo;
- sentiti gli Uffici federali e cantonali interessati;
- preso atto che non sono rientrate osservazioni in seguito alla pubblicazione degli atti;
- considerata l'approvazione del Piano di protezione e utilizzazione delle acque da parte del Consiglio federale;
- ritenuto che l'impianto è esistente e non se ne prevede un potenziamento;

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

- considerato che il progetto contempla il risanamento dell'impianto ai sensi della legislazione in materia di protezione dell'ambiente e in particolare delle acque;
- considerati gli intendimenti di politica energetica del Cantone e della Confederazione;
- ritenuto che l'impianto si inserisce negli obiettivi energetici cantonali per quanto concerne il sostegno alla forza idrica tramite il mantenimento e rinnovo degli impianti idroelettrici esistenti conformemente agli indirizzi operativi del PEC, e, ritenuta l'eccezione della rinuncia al diritto di riversione da parte dello Stato, per quelli di valenza pubblica comunale (art. 18 cpv. 1 LUA).

Sottopone all'approvazione del Parlamento il rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque pubbliche nell'impianto della Calcaccia al Comune di Airolo per la durata di 40 anni a partire dalla scadenza della precedente concessione ovvero retroattivamente a partire dal 10 maggio 2003, l'approvazione della variante del PR Airolo, con la modifica d'ufficio di cui al cap. 6.3 del presente Messaggio, e l'adesione alla proposta di esame dell'impatto sull'ambiente allegata.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegati (consultabili sul sito www.ti.ch/gc):

1. Preavviso della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del 4 marzo 2022
2. RG n. 3619 del 13 luglio 2022 Istituzione del piano di protezione e utilizzazione nell'ambito del rinnovo della concessione per l'impianto Calcaccia
3. Approvazione del Consiglio federale del Piano di utilizzazione e protezione delle acque del 3 marzo 2023.

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

Disegno di

Decreto legislativo

concernente il rinnovo al Comune di Airolo della concessione per l'utilizzazione delle acque dei riali Calcaccia, Madei, Ressia e Ravina e delle sorgenti di Ressia, Madei e Ronchi per l'impianto idroelettrico Calcaccia e approvazione della variante del Piano regolatore "Impianto idroelettrico Calcaccia"

del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8406 del 28 febbraio 2024,

richiamate la legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (di seguito LUA), la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), la legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST), la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA), la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord) ed ogni altra norma in concreto applicabile,

decreta:

Capitolo primo

Concessione per l'utilizzazione delle acque

Art. 1

Al Comune di Airolo tramite la propria Azienda Comunale Airolo è data la concessione per l'utilizzazione delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti di Ressia, Madei e Ronchi nell'esistente impianto idroelettrico Calcaccia.

Art. 2

¹Oggetto della concessione sono i seguenti corsi d'acqua, sorgenti e salti utilizzati:

	da quota (m s.m.)	a quota (m s.m.)	salto lordo (m s.m.)
Presa riale Calcaccia	1'497.70	1'061.20	436.50
Presa riale Madei	1'485.32	1'061.20	424.12
Presa riale Ressia	1'489.20	1'061.20	428.00
Sorgenti Madei (con sorgenti Madei e Ressia)	1'538.00	1'061.20	476.80
Presa riale Ravina (Bacino Segna) con troppopieno sorgenti Ronchi	1'478.65	1'061.20	417.45

²La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

Acque e salti utilizzati	portata media annua utilizzabile (l/s)	salto lordo (m)	potenza lorda (kW)
Presa riale Calcaccia	198	436.50	850

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

Presa riale Madei	8	424.12	33
Presa riale Ressia (con sorgenti Madei e Ressia)	170	428.0	712
Sorgenti Madei	28	476.80	131
Presa riale Ravina (Bacino Segna) con troppopieno sorgenti Ronchi	18	417.45	74
		Potenza lorda media globale	1'800 kW

³La potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli 21–23 LUA.

Art. 3

La concessione ha una durata di 40 anni, dal 10 maggio 2003 e al 9 maggio 2043.

Art. 4

¹Il rilascio della concessione è vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di 316'800 franchi (2 x 1'800 kW x 88 fr./kW), da versare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

²Conformemente all'articolo 49 capoverso 4 LUF1, l'impianto idroelettrico della Calcaccia è soggetto al pagamento annuo del canone d'acqua di 158'400 franchi (1'800 kW x 88 fr./kW) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del presente decreto legislativo. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

³Il Comune di Airole è tenuto al pagamento di una tassa amministrativa per spese varie di cancelleria di 4'500 franchi da versare entro il termine di un mese dall'intimazione della presente.

Art. 5

¹Il concessionario rispetta senza indennizzo le prescrizioni delle autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e deve in particolare assicurare le seguenti dotazioni e deflussi minimi immediatamente a valle delle opere di presa:

- torrente Calcaccia: rilascio costante del 20% della portata affluente, assicurando comunque sempre un deflusso minimo di almeno 35 l/s, dal 1° maggio al 30 settembre;
- torrente Ressia: garanzia costante del deflusso minimo di 20 l/s dal 1° maggio al 30 settembre e di 10 l/s dal 1° ottobre al 30 aprile.

²In alternativa e solo subordinatamente a problemi nell'attuare quanto previsto dal capoverso 1 per il torrente Calcaccia, la dotazione mensile deve corrispondere al 20% della portata affluente, definita in collaborazione con i servizi tecnici cantonali e tenuto conto di un'adeguata messa in opera e controllo tecnico. In tal caso tuttavia, per la loro definizione si dovranno quantificare e escludere dal calcolo dei volumi medi mensili i periodi di sfioro e di portata affluente inferiore a 35 l/s.

³Il concessionario realizza le opere necessarie per assicurare le dotazioni di cui al capoverso 1 entro un anno dalla crescita in giudicato delle eventuali necessarie licenze edilizie, ma al massimo entro due anni dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 6

¹Il concessionario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e gli oneri previsti dal rapporto sull'impatto ambientale, modificati e completati dalle indicazioni contenute nella valutazione ambientale della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del 4 marzo 2022 in qualità di Servizio cantonale di protezione dell'ambiente e dal piano di

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

protezione e utilizzazione delle acque adottato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 2022 e approvato dal Consiglio federale il 3 marzo 2023, allegati al messaggio del Consiglio di Stato n. 8406 del 21 febbraio 2024.

²La concessione comporta per il Comune di Airolo l'obbligo di:

- a) allestire i progetti relativi alle misure di compenso come indicate nel capoverso 1 (misure FL1 e NA1-4) e il rapporto dell'impatto sull'ambiente della fase edilizia conformi ai contenuti della valutazione ambientale della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del 4 marzo 2022 e del piano di protezione e utilizzazione delle acque adottato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 2022 e approvato dal Consiglio federale il 3 marzo 2023;
- b) inoltrare la domanda di costruzione per la realizzazione delle misure di compenso accompagnata dal rapporto dell'impatto sull'ambiente al più tardi entro due anni dalla crescita in giudicato della nuova concessione;
- c) realizzare le misure di compenso al più presto possibile ma al più tardi entro cinque anni dalla crescita in giudicato della nuova concessione.

Art. 7

¹Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario è tenuto a limitare ai casi di emergenza gli aumenti repentini di portata nei corsi d'acqua influenzati dall'impianto, mentre negli altri casi deve procedere a modifiche progressive della portata.

²In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica il concessionario è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 8

L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo delle condizioni di esercizio sono a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere all'Ufficio dell'energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia (o su sua indicazione ad altri enti secondo modalità e tempistiche da definire) i dati relativi alle portate affluenti alle prese, al volume di acqua turbinata, alle dotazioni e ai deflussi minimi assicurati che permettano il controllo dai parametri di deflusso di cui all'articolo 5.

Art. 9

Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'articolo 45 LUF1 e all'articolo 7 LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

Art. 10

¹Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 18 LUA e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

Art. 11

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro un anno dalla messa in servizio dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro due anni dal collaudo degli stessi.

Art. 12

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli articoli 65 e 69 LUF1.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli articoli 66 e 69 LUF1.

Capitolo secondo

Variante del Piano regolatore del Comune di Airolo

Art. 13

È approvata, come indicato nelle considerazioni di merito, la variante del Piano regolatore del Comune di Airolo "Impianto idroelettrico Calcaccia" composta dai seguenti atti:

- rapporto di pianificazione (luglio 2020);
- piano delle zone (1:2'500, luglio 2020);
- piano dell'urbanizzazione (1:2'500, luglio 2020);
- modifiche del regolamento edilizio (luglio 2020).

Art. 14

È decretata la modifica del piano delle zone con lo stralcio della zona agricola sovrapposta alla zona per scopi pubblici AP 18.2 sul mappale n. 2740 in località Segna.

Art. 15

¹Al Comune di Airolo è imposto il pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo, ai sensi della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989, di 8'279 franchi. ²Tale importo sarà addebitato sul conto Stato / Comune scaduto il termine di 60 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

³A norma dell'articolo 4 del regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 9 giugno 1998 il Comune ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale (bonifiche) nel termine di tre anni dalla decisione di imposizione.

Capitolo terzo

Entrata in vigore e rimedi di diritto

Art. 16

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Messaggio n. 8406 del 28 febbraio 2024

Art. 17

Gli atti relativi alla concessione e al piano regolatore sono pubblicati dall'Ufficio dell'energia presso la Cancelleria comunale del Comune di Airolo per il periodo di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Art. 18

Contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Art. 19

Il presente decreto viene intimato al Municipio di Airolo.

Art. 20

Il presente decreto viene trasmesso per il tramite dell'Ufficio dell'energia a:

- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Sezione EIA e ordinamento del territorio;
- servizi cantonali consultati ed interessati;
- proprietari dei fondi interessati.